

Denuncia di nascita

La denuncia di nascita può essere fatta o nel Comune di nascita o nel Comune di residenza.

Classificazione

Settore 1: Servizi Demografici

Argomento: Pratiche anagrafiche-stato civile, Dichiarazioni

Tipologia di Utenza: Tutti, Famiglie

Dove Rivolgersi

Responsabile Procedimento: Rag. Mario Pacini

Scheda Informativa

Modalità di richiesta

Il padre, la madre o un loro procuratore speciale o, in mancanza, il medico o l'ostetrica che hanno assistito al parto, possono presentarsi presso:

- *l'Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza;*
- *la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Clinica;*

Scadenza

A seconda di dove ci si rivolga:

- entro 10 giorni presso il Comune;
- entro 3 giorni presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale.

Documentazione

Attestazione di nascita;

- Documento di riconoscimento di chi fa la denuncia.

Normative

Normativa di riferimento D.P.R. 396/2000

FIGLI DI GENITORI NON CONIUGATI E RAGAZZE MADRI

Le modalità e i termini per le denunce di nascita dei figli naturali sono i medesimi dei figli legittimi. In caso di genitori non coniugati, qualora il padre voglia riconoscere il figlio, dovrà presentarsi insieme alla madre presso l'Ufficio di Stato Civile o presso la Direzione Sanitaria con i documenti di cui sopra. E' possibile riconoscere il bambino anche se la madre è ancora in gestazione. Non è possibile attribuire al bambino il doppio cognome